

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	4
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	13
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	14
<i>INDICE GENERALE</i>	»	31

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei Deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro informale con il Presidente della Commissione per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE,
Eckhard Deutscher 3

Lunedì 6 ottobre 2008.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Incontro informale con il Presidente della Commissione per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE, Eckhard Deutscher.

L'incontro informale si è svolto dalle 18
alle 19.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Emendamenti C. 1634-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	4
ALLEGATO (<i>Documentazione del Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	12
ERRATA CORRIGE	11

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 6 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

Emendamenti C. 1634-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti)

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative relative al provvedimento.

Gaspare GIUDICE, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento Dis. 1.1 del Governo al disegno di legge C 1634-A di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, sul quale il

Ministro per i rapporti con il Parlamento ha preannunciato l'intenzione del Governo di porre la questione di fiducia. L'emendamento recepisce integralmente le condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 ottobre scorso. Ciò vale sia con riferimento alla parziale riformulazione dell'articolo 4 per quanto concerne le modalità per la sperimentazione del maestro unico e per provvedere al trattamento economico dovuto all'insegnante unico, trattamento che comunque sarà definito in sede contrattuale, sia con riferimento all'articolo aggiuntivo 7.0200 per quanto concerne la destinazione di risorse aggiuntive per il finanziamento del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Segnala che, con riferimento all'articolo aggiuntivo 7.0200, il Governo ha apportato una ulteriore correzione nel senso di sopprimere integralmente l'ex comma 5 su cui era intervenuta una condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio. La condizione era volta a stabilire che le spese relative al piano dovessero concorrere al patto di stabilità interno. In effetti tale formula-

zione, non recando più una deroga alla disciplina del patto, risultava priva di ragion d'essere. La soppressione del comma 5 implica anche l'eliminazione della disposizione che prevedeva che a quelle spese non si applicassero le disposizioni dei commi 511 e 512 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. Ricorda che tali disposizioni prevedono una specifica procedura volta a garantire l'assenza di effetti negativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle operazioni finanziarie poste in essere da pubbliche amministrazioni a valere sui contributi pluriennali con onere a totale carico dello Stato, stabilendo a tal fine una specifica autorizzazione da disporsi con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Rileva che anche l'eliminazione di tale previsione appare rispondere all'esigenza di evitare effetti negativi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, con riferimento al testo dell'emendamento Dis 1.1, rileva che le modifiche apportate all'articolo 1 sono solo di carattere formale, migliorative del testo e non comportano variazioni di spesa. Per quanto concerne l'articolo 2, segnala che il comma 1-*bis* fa slittare il termine di conservazione in bilancio al 30 novembre 2008 delle risorse previste dall'articolo 4, comma 9-*quinquies* del decreto-legge n. 97 del 2008 convertito dalla legge n. 129 del 2008 per evitarne la perenzione; la norma non comporta variazione di spese. Rileva poi che le modifiche apportate al comma 2 e 3 hanno carattere formale e non comportano variazioni di spesa. Con riferimento all'articolo 3, segnala che le modifiche apportate al testo dell'articolo hanno carattere formale, migliorativo della comprensione del testo, e non comportano pertanto variazioni di spesa.

Per quanto concerne l'articolo 4, rileva che le modifiche apportate al comma 1 hanno carattere formale e non comportano variazioni di spesa mentre la modifica apportata al comma 2 prevede che la copertura finanziaria per le maggiori

spese connesse con il maggior orario di servizio prestato dall'insegnante unico della scuola primaria venga garantita per l'anno 2009 con le disponibilità presenti nel fondo di istituto delle istituzioni scolastiche, fondo che sarà reintegrato con una quota parte delle risorse di cui il Ministero potrà disporre a seguito delle economie realizzate con l'attuazione del comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, con il quale è stata introdotta la figura del maestro unico a norma del comma 9 dell'articolo 64 stesso.

Con riferimento all'articolo 5, ricorda che le modifiche apportate al comma 1 hanno carattere formale e non comportano variazioni di spesa, mentre il comma 5-*bis*, che detta disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento prevede la possibilità di iscrizione nelle graduatorie di alcune categorie di docenti che stanno frequentando i corsi di specializzazione universitari (SISS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) ovvero ancora i corsi biennali di secondo livello per i docenti di educazione musicale. La norma non comporta variazioni di spesa in quanto le immissioni nel ruolo sono comunque annualmente disposte sulla base del vigente regime autorizzatorio e nei limiti delle vacanze di organico destinate a tale finalità.

Con riferimento all'articolo 6, segnala che la modifica apportata al comma 1 ha carattere formale e non comporta variazione di spesa. Per quanto concerne l'articolo 7, rileva che le modifiche apportate alla rubrica e al comma 1 hanno carattere formale e non comporta variazione di spesa. Per quanto concerne l'articolo 7-*bis* rileva che l'introduzione della norma è finalizzata a destinare al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse periodicamente assegnate per il finanziamento del programma delle infrastrutture strategiche, nel quale il piano stesso è compreso. Si tratta anche in questo caso

di una norma che non comporta nuove o maggiori spese a carico della finanza pubblica; inoltre tutti gli interventi di natura tecnica previsti dalla norma sono attuati con le risorse destinate al finanziamento del piano straordinario sopracitato.

Segnala infine che l'articolo 8, comma 1-bis introdotto dall'emendamento ha carattere formale, in quanto conferma le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nella materia oggetto del decreto-legge e non comportano quindi profili di spesa.

Lino DUILIO (PD) rileva che, in termini generali, risulta scandaloso il modo di procedere del Governo che annuncia l'apposizione della questione di fiducia prima che sia iniziato l'esame delle proposte emendative, umiliando in questo modo il Parlamento. In proposito ricorda le proteste dell'allora opposizione nella scorsa legislatura a fronte di un ricorso più limitato alla questione di fiducia da parte dell'allora Governo. In queste condizioni il Parlamento è ridotto nei fatti ad una succursale del Governo e si rammarica che nessuno dei componenti della Commissione appartenenti ai gruppi della maggioranza abbia nulla da dire sul punto, arrivando addirittura sempre più frequentemente a farsi sostituire da deputati di altre Commissioni nel corso dei lavori della Commissione bilancio. Con riferimento poi ai profili di competenza della Commissione, ricorda le richieste avanzate di esatta quantificazione degli oneri recati dal provvedimento ed in particolare dell'istituzione del maestro unico. In proposito ritiene che debbano anche essere tenute in considerazione le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio per cui l'orario scolastico non diminuirà e non saranno licenziati insegnanti. Ciò, evidentemente rende assai più difficile far quadrare i conti. Rispetto a questi problemi, il maxiemendamento ripropone una debole verifica dei costi al fine di reperire risorse nell'ambito della contrattazione collettiva. A ciò si aggiunge il fatto che la

Commissione non è in grado di interloquire ulteriormente sugli aspetti finanziari del provvedimento nella seduta odierna in quanto risulta assente il rappresentante del Ministero dell'economia ed il Governo è rappresentato dal sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca. Ricorda che diverso è il compito della Commissione bilancio, cioè quello di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria dei provvedimenti previsto dall'articolo 81 della Costituzione; rispetto a tale compito il provvedimento in questione rappresenta un pericoloso precedente perché si approva una riforma importante senza elementi di quantificazione e di copertura. In proposito si appella al presidente Giudice che ha fino a questo momento scrupolosamente difeso le prerogative della Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda con le osservazioni del collega Duilio sul metodo e sul merito. Deprecando l'abitudine della maggioranza di ricorrere a sostituzioni per l'esame dei provvedimenti presso la Commissione, si richiama alla considerazioni già svolte nella precedente seduta. Ribadisce come ci si trovi in presenza di una deroga rilevante alla prassi consolidata della Commissione, che di consueto non esprime parere favorevole su emendamenti senza una preventiva e specifica quantificazione dei costi, e come si mettano in tal modo in discussione regole consolidate che costituiscono cardini della democrazia del Paese. Ricorda come la Commissione abbia richiamato l'articolo 81 della Costituzione per sviare risorse dalla finalità di garantire la valorizzazione e lo sviluppo professionale del personale scolastico, sulla base per di più di stime dei costi alquanto approssimative. Rileva altresì la mancata disponibilità del Governo a fornire dati specifici sugli oneri del provvedimento. Ricorda infine che l'esistenza di regole condivise costituisce una garanzia irrinunciabile tanto per l'opposizione quanto per la maggioranza.

Gaspere GIUDICE, *presidente*, in relazione alle osservazioni svolte finora nel dibattito, rileva che l'abuso della questione di fiducia è un fenomeno che si è riscontrato con Governi sia di centro-destra che di centro-sinistra. A suo giudizio, pertanto, può risultare efficace soltanto una revisione generale della disciplina regolamentare dell'istituto. Rileva quindi, per quanto concerne le osservazioni sull'indeterminatezza degli effetti finanziari dell'emendamento, che la Commissione è in attesa che il Governo trasmetta la relazione tecnica che è in fase di predisposizione.

Raffaele VOLPI (LNP), ricordando come il rapporto tra Governo e Parlamento abbia carattere fiduciario, ritiene di svolgere alcune osservazioni attinenti al merito con riferimento al comma 4 dell'articolo 5-*bis*, recante disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento. Critica in proposito la decisione di procedere ad una piena mobilità tra le graduatorie, consentendo in tal modo in maniera incondizionata qualsiasi spostamento sul territorio nazionale.

Gaspere GIUDICE, *presidente*, ricorda che la Commissione Bilancio è competente ad esaminare esclusivamente i profili di carattere finanziario.

Maino MARCHI (PD) concordando con le considerazioni svolte dai colleghi Duilio e Vannucci, ribadisce l'esigenza che la Commissione deliberi soltanto dopo che il Governo ha predisposto una relazione tecnica sull'emendamento. Rileva quindi, con riferimento alle modifiche apportate al testo dell'articolo 4, che mentre i costi derivanti dal ripristino dell'insegnante unico si determineranno dal 1° settembre 2009, il fondo a valere sul quale dovranno essere reperite le risorse necessarie risulta disponibile solo a partire dal 2010. Il recepimento del parere espresso dalla Commissione nella seduta del 2 ottobre 2008 rende più certo il reintegro dei fondi di istituto. Permane tuttavia la criticità dello sfasamento temporale per cui le scuole sono costrette ad anticipare finan-

ziamenti che solo in un secondo tempo verranno reintegrati. In secondo luogo, permane la previsione per cui, in ogni caso, vengono distolte risorse che erano destinate alla formazione del personale. Rileva infine che l'eliminazione della deroga alla disciplina del patto di stabilità interno, seppur rispondente anch'essa ad una condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione, comporterà inevitabilmente gravi difficoltà per gli enti locali nell'attuazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici; i tempi necessari per la realizzazione dei lavori avranno per conseguenza che le risorse trasferite in un determinato esercizio non potranno che essere spese in esercizi successivi, ma ciò determinerà difficoltà insuperabili in relazione al rispetto delle regole del patto di stabilità.

Gioacchino ALFANO (Pdl) rileva che lo sforzo compiuto da Governo e Commissione nell'individuare i meccanismi di tutela della finanza pubblica con riferimento al presente provvedimento possono ritenersi giunti a buon fine in quanto risultano recepite le condizioni del parere reso dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 ottobre. Ritiene pertanto che la Commissione bilancio non possa che esprimere il parere di competenza proprio al fine di difendere il lavoro fin qui svolto. In risposta poi alle considerazioni del collega Volpi ritiene opportuno un approfondimento nel corso del prosieguo dell'esame in Assemblea. Per le ragioni sopra esposte esprime il parere favorevole del suo gruppo sul testo del maxiemendamento.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che il maxiemendamento presentato dal Governo ha soppresso al termine del comma 4 dell'articolo 5-*bis* le parole: « egualmente in coda a coloro che vi si trovano già iscritti. », ritenendo peraltro ragionevole che comunque si consenta la possibilità per gli insegnanti di iscriversi in graduatoria anche in altre province.

Gaspere GIUDICE, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di consentire la trasmissione e la valutazione della relazione tecnica.

La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 16.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA segnala che è stata predisposta la relazione tecnica all'emendamento da cui emerge che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al Presidente una breve sospensione della seduta per valutare i contenuti della relazione tecnica.

Lino DUILIO (PD) evidenzia che il testo della relazione tecnica distribuito ai membri della Commissione reca la data del 1° settembre 2008; pertanto, sulla base di tale relazione non può essere formulata alcuna valutazione sugli effetti finanziari dell'emendamento sul quale il Governo intende porre la questione di fiducia.

Gaspere GIUDICE, *presidente*, avverte che vi è stato un evidente errore materiale nella trasmissione della relazione tecnica. Accogliendo la richiesta del deputato Vanucci, sospende di nuovo la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 18.20.

Gaspere GIUDICE, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che il Governo ha trasmesso, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la nota del Ragioniere generale dello Stato nella quale si pongono alcune condizioni al cui recepimento viene subordinata la verifica positiva delle conseguenze finanziarie dell'emendamento Dis. 1.1 (*vedi allegato*). Sulla base di tale nota, il Governo ha provveduto a modificare parzialmente il testo dell'emendamento recependo integralmente le condizioni. In particolare, si riformulano parzialmente i primi due periodi del comma 1-bis dell'articolo 2. La

riformulazione non sembra presentare profili problematici dal punto di vista dell'impatto sulla finanza pubblica. Relativamente all'articolo 4, viene ripristinato il testo precedente per quanto concerne l'utilizzo, ove necessario e in via transitoria, del fondo di istituto per far fronte alla corresponsione delle retribuzioni dovute al maestro unico, la cui misura, come più volte ricordato, è rimessa alla sede contrattuale. Ricorda che su tale questione la Commissione bilancio aveva ritenuto opportuno garantire il preventivo reintegro del fondo di istituto a valere su quota parte delle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di evitare di esporre gli istituti scolastici ad una condizione di precarietà in attesa che lo stesso fondo venisse ripristinato. Osserva che invece il Governo ha ritenuto di non riprodurre, nel nuovo testo dell'emendamento, tale condizione in quanto, come si evince dalla nota della Ragioneria generale dello Stato, ciò potrebbe impedire la effettiva disponibilità, per l'anno 2009, della copertura finanziaria relativa agli oneri conseguenti alla retribuzione delle ore aggiuntive di insegnamento del maestro unico. Rileva che sembra di capire che la tempistica non sarebbe tale da garantire, già nell'anno 2009, la effettiva disponibilità delle risorse derivanti da risparmi previsti dal citato articolo 64. È evidente che si può convenire sulla nuova formulazione del testo prospettata dal Governo a condizione che lo stesso Governo garantisca che gli importi anticipati a valere sui fondi di istituto vengano integralmente e tempestivamente reintegrati, onde evitare di porre gli istituti scolastici in condizioni di difficoltà finanziaria. Si prospetta inoltre una nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 7-bis la quale non sembra presentare problemi di carattere finanziario. Al medesimo articolo 7-bis viene altresì aggiunto un comma che sembra doversi intendere alla stregua di una clausola di salvaguardia con riferimento alla necessità di evitare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica dalla attuazione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Segnala infine che nel nuovo testo dell'emendamento è stato espunto il comma 4 dell'articolo 5-*bis* il quale interveniva in materia di trasferimento tra graduatorie provinciali.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA accoglie le osservazioni provenienti dal Ministero dell'economia e delle finanze e si impegna a reintegrare in modo tempestivo e completo i fondi di istituto delle istituzioni scolastiche.

Gian Luca GALLETTI (UdC) chiede chiarimenti in merito alle modifiche introdotte rispetto alla precedente formulazione dell'emendamento. Osserva in particolare che dal testo della nuova formulazione e dalla nota del Ragioniere generale dello Stato non sembrano superati i rilievi emersi in ordine al fatto che manca una quantificazione degli oneri derivanti dalla reintroduzione del maestro unico e di conseguenza non è possibile valutare l'adeguatezza dei risparmi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Non vengono parimenti fornite indicazioni per quanto concerne l'asimmetria temporale tra gli oneri, che si produrranno a partire dal settembre 2009, e le disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura finanziaria, che si verificherà non prima dell'esercizio 2010.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'associarsi alle richieste del collega Galletti, ricorda lo strappo compiuto rispetto alle consuetudini della Commissione bilancio con l'espressione nella seduta del 2 ottobre del parere su un provvedimento per il quale non erano stati forniti alcun elemento sulla quantificazione degli oneri. Segnala che invece nella giornata odierna la seduta è stata sospesa per oltre quattro ore senza che tali elementi di quantificazione pervenissero. Rileva poi che l'espunzione del comma 4 dell'articolo 5-*bis* non è richiesta dalla nota della Ragioneria generale dello Stato e risponde solo alla richiesta di un gruppo politico, vanificando il lavoro compiuto dalla Commissione di merito. Osserva che, per tutte le

considerazioni fin qui svolte, quella odierna è un'altra giornata assai negativa per il Parlamento italiano.

Lino DUILIO (PD) osserva che non risultano ancora pervenuti gli elementi di chiarimento richiesti al Governo. Ricorda che, nella precedente seduta, il Presidente aveva rilevato che la previsione di un reintegro preventivo e non successivo dei fondi d'istituto a valere sulle risorse del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 appariva idonea a superare i profili finanziari problematici del provvedimento. Sottolinea che la nota del Ragioniere generale dello Stato sostiene invece che il reintegro preventivo potrebbe impedire l'effettiva disponibilità, per l'anno 2009, della copertura finanziaria relativa agli oneri conseguenti alla retribuzione delle ore aggiuntive del maestro unico. Rileva che non è stata ancora fornita alcuna indicazione circa la quantificazione degli oneri, rimanendo fermi alla generica affermazione del Presidente secondo cui l'ordine di grandezza delle somme coinvolte dovrebbe risultare notevolmente inferiore alle tetto massimo di risorse disponibili, e che non risulta nemmeno chiaro se dalle disposizioni del maestro unico derivino nel complesso costi o risparmi. Ritiene inoltre che la Commissione stia pervenendo ad una conclusione troppo frettolosa dell'esame del provvedimento. Sottolinea che, per l'espressione del parere, non risulta sufficiente la generica garanzia del rappresentante del Governo, ove la Commissione non disponga dei dati necessari. Rileva infine che la clausola di salvaguardia introdotta nell'articolo 7-*bis* risulta di carattere assolutamente generico.

Michele VENTURA (PD), nell'evidenziare che alla seduta della Commissione non partecipa alcun rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, osserva che la garanzia del reintegro dei fondi di istituto non può essere fornita dal sottosegretario del Ministero dell'istru-

zione. In definitiva, si è creata una situazione molto grave, in cui la Commissione bilancio arriva ad esprimere il proprio parere su un provvedimento di cui non conosce gli effetti finanziari. Osserva altresì che il testo dell'emendamento è stato ripetutamente modificato sulla base di indicazioni della Ragioneria generale dello Stato delle quali non si conoscono le motivazioni. La vicenda, a suo giudizio, rischia di pregiudicare seriamente il ruolo stesso della Commissione bilancio e del Parlamento.

Cesare MARINI (PD) rileva che la forzatura che la Commissione sta compiendo esprimendo un parere su un provvedimento privo di copertura finanziaria, in quanto si fa rinvio alla contrattazione collettiva, costituisce un grave precedente. Osserva peraltro che la trattativa sindacale potrebbe essere lunga e dagli esiti incerti e nel mentre si crea una situazione di incertezza per la scuola a tempo pieno, che peraltro serve soprattutto alle madri lavoratrici. Concorda invece sulla soppressione del comma 4 dell'articolo 5-*bis* in quanto consentire l'inserimento in graduatorie di altre province avrebbe significato un movimento di un notevole numero di docenti dalle regioni del Sud a quelle del Nord, dove la richiesta è maggiore e questo avrebbe allontanato la prospettiva di stabilizzazione di tali docenti nelle graduatorie delle province meridionali.

Gaspere GIUDICE, *presidente*, in sostituzione del relatore, ribadisce che il Governo ha in ogni caso assunto l'impegno a reintegrare i fondi di istituto. Formula quindi, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,
esaminato l'emendamento in oggetto,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che, in conformità con gli impegni assunti dal Governo, al rein-

tegro delle disponibilità dei fondi di istituto a valere su quota parte delle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, si provveda tempestivamente e integralmente al fine di evitare di esporre gli istituti scolastici a maggiori spese non finanziariamente sostenibili ».

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, ritiene che manchino le condizioni per l'espressione del parere e dichiara pertanto che il proprio gruppo non prenderà parte alla votazione, al fine di non avallare una deliberazione che rappresenta un precedente gravissimo, in quanto la Commissione viene meno al proprio compito di valutare la correttezza e l'idoneità della copertura finanziaria del provvedimento.

Sabatino ARACU (Pdl) ritiene che al di là delle diverse valutazioni di carattere politico, il Governo sia comunque rappresentato autorevolmente da un proprio esponente. Con riferimento alle osservazioni dei colleghi Duilio e Marini, ricorda che numerose volte in passato gli effetti di disposizioni di legge sono stati definiti in sede di contrattazione. Assicura in ogni caso che Governo e maggioranza non intendono assolutamente mettere in discussione il ruolo della Commissione bilancio. Dichiara infine il voto favorevole del proprio gruppo, perché, a suo giudizio, il Paese ha bisogno che le riforme incluse nel programma del Governo siano attuate.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ribadisce che è compito specifico della Commissione bilancio intervenire in merito alla copertura finanziaria dei provvedimenti sottoposti al suo esame. In questo caso il provvedimento non risulta fornito di una copertura finanziaria adeguata. Manca infatti la quantificazione degli oneri e non si

ha alcuna garanzia che i risparmi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 si realizzino effettivamente. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal Presidente Giudice.

La seduta termina alle 18.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 67 di giovedì 2 ottobre 2008 a pagina 51, seconda colonna, trentaquattresima riga, dopo le parole: « fascicolo n. 1 » siano inserite le seguenti: « e sugli emendamenti 2.200, 4.201, 5-bis.200, 5-bis.201, 5-bis.202, 5-bis.204 della Commissione ».

ALLEGATO

**DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.
C. 1634-A Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Si premette innanzitutto che non si provvederà alla verifica della relazione predisposta dal Ministero dell'istruzione atteso che trattasi di documento che non contiene elementi tali da consentire che il medesimo possa essere considerato quale relazione tecnica.

Si restituisce bollinato il maxi emendamento alle seguenti condizioni:

che all'articolo 2, comma 1-*bis*, i primi due periodi siano sostituiti con i seguenti: « Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. »;

che all'articolo 4, comma 2-*bis*, al secondo periodo, le parole « come reintegrato » siano sostituite con le parole « da reintegrare ». In caso contrario non verrebbe garantita, per l'anno 2009, la copertura finanziaria relativa agli oneri conseguenti alla retribuzione delle ore aggiuntive di insegnamento;

che all'articolo 7-*bis* il comma 1 venga riformulato nei seguenti termini: « A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso. ».

Con riferimento al medesimo articolo 7-*bis* si segnala inoltre quanto segue:

premessi che il comma 2 risulta in linea generale poco comprensibile attesa anche l'assenza di indicazioni più specifiche al riguardo nel documento fatto pervenire dalla competente Amministrazione e considerato che tale comma dispone impropriamente in merito alla « revoca » di economie, qualora per valutazioni di ordine politico si ritenesse di confermare i commi da 2 a 6 si rappresenta la necessità, di aggiungere il seguente 6-*bis*: « 6-*bis*. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. C. 1634-A Governo 13

COMITATO DEI NOVE

Lunedì 6 ottobre 2008.

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

C. 1634-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti riferiti agli emendamenti 10.100 e 31.100 del Governo</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati dalla commissione</i>)	21
ERRATA CORRIGE	19

SEDE REFERENTE

Lunedì 6 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 12.15.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre scorso.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta l'esame degli emendamenti si era fermato al subemendamento Polledri 0.5.0.100.20 e che con riferimento a tale subemendamento erano state proposte riformulazioni da parte del collega Quartiani e da parte del Governo. Invita pertanto il collega Polledri a speci-

ficare quale riformulazione ritiene di condividere.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che la formulazione del Governo che fa riferimento ai distretti industriali possa essere una riformulazione accettabile. Invita pertanto il Governo ad esplicitare nuovamente tale riformulazione al fine di poterla accogliere.

Il sottosegretario Adolfo URSO chiarisce che il subemendamento potrebbe essere riformulato nel senso di inserire la dizione « con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi ».

Massimo POLLEDRI (LNP) accetta la riformulazione del Governo.

Enzo RAISI, *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento 0.5.0.100.20 così come riformulato.

La Commissione accoglie il subemendamento Polledri 0.5.0.100.20 nella nuova formulazione.

Il sottosegretario Adolfo URSO propone una nuova formulazione del subemendamento Vignali 0.5.0.100.18, che assume pertanto il seguente tenore: « individuazione di principi e criteri direttivi per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese, nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di una quota di risorse non inferiore al 50 per cento ».

Massimo POLLEDRI (LNP) accoglie la riformulazione proposta dal Governo, rilevando che l'attribuzione di una quota rilevante delle risorse in favore delle PMI è un elemento fondamentale al fine di risollevare le sorti dell'economia italiana.

Andrea LULLI (PD), esprimendo in linea generale la propria condivisione per la riformulazione del subemendamento Vignali 0.5.0.100.18, rileva peraltro che le piccole e medie imprese costituiscono l'asse portante dell'economia italiana e andrebbero quindi individuati interventi ancora diretti soprattutto a sollevarle dalla situazione di grave indebitamento nella quale si trovano.

Il sottosegretario Adolfo URSO concorda con le valutazioni riguardo la centralità delle piccole e medie imprese, sottolineando altresì che quanto previsto dal subemendamento costituisce l'intervento di maggior efficacia attuabile nell'ambito del provvedimento in esame e segnalando altresì che il tema sta particolarmente a cuore non solo all'Italia ma a tutti gli stati europei, come dimostrato anche dall'istituzione avvenuta di recente di un fondo a favore delle piccole e medie imprese a Parigi.

Enzo RAISI, *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Vignali 0.5.0.100.18, così come riformulato, giudicando gli interventi in esso previsti importanti per l'aiuto alle piccole e medie imprese.

La Commissione approva il subemendamento Vignali 0.5.0.100.18 così come riformulato.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritira il proprio subemendamento 0.5.0.100.19.

La Commissione approva il subemendamento Polledri 0.5.0.100.21.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Iannaccone 0.5.0.100.8 e Scilipoti 0.5.0.100.11.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) illustrando il proprio subemendamento 0.5.0.100.22, sottolinea che tale subemendamento mira a prevedere una procedura flessibile al fine anche di dare la possibilità alle regioni di ripensare una loro decisione relativamente alle aree destinate degli aiuti.

Enzo RAISI, *relatore*, ribadendo il proprio parere contrario sul subemendamento in questione, rileva che al fine di rendere efficace l'attribuzione degli aiuti è invece necessario evitare di rendere la procedura troppo incerta nei modi e nei tempi.

Stefano ALLASIA (LNP) dichiara il proprio voto di astensione sul subemendamento 0.5.0.100.22.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Formisano 0.5.0.100.22.

Ludovico VICO (PD) illustrando il proprio subemendamento 0.5.0.100.24, rileva che la soppressione prevista dal suo subemendamento è giustificata, in quanto non esiste ormai alcun dubbio sul fatto che anche le città del nord possano essere ricomprese tra le zone franche urbane.

Il sottosegretario Adolfo URSO, suggerisce di respingere il subemendamento 0.5.0.100.24 per l'Aula.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Vico 0.5.0.100.24 e Iannaccone 0.5.0.100.9.

Stefano ALLASIA (LNP) illustrando il proprio subemendamento 0.5.0.100.23, ri-

corda che tale subemendamento, in conformità al programma di Governo mira a effettuare un riequilibrio della distribuzione delle risorse tra nord e sud, in particolare per quel che riguarda l'individuazione delle zone franche urbane.

La Commissione respinge il subemendamento Allasia 0.5.0.100.23.

Andrea LULLI (PD) preannuncia il voto contrario sul subemendamento Abrignani 0.5.0.100.10, rilevando in particolare che con tale subemendamento si prevede una deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) illustrando il proprio subemendamento 0.5.0.100.10, ricorda che tale deroga ha una portata molto limitata e consentirà il rilancio di un settore, quello dei campeggi, in grave crisi.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottoscrivendo il subemendamento 0.5.0.100.10, ricorda che tale subemendamento può effettivamente contribuire al rilancio di un settore nell'ambito del quale l'applicazione di una disciplina troppo rigida potrebbe creare e ha già creato di fatto molti problemi.

Ludovico VICO (PD) rileva che il subemendamento in questione si pone in contrasto con l'approvazione da parte di varie regioni di normative molto « liberali » al riguardo, che prevedono per esempio anche l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso. Invita pertanto il Governo ad approfondire la questione, al fine di un opportuno coordinamento con le normative regionali emanate.

La Commissione approva quindi il subemendamento Abrignani 0.5.0.100.10.

La Commissione approva l'emendamento 5.0.100 del Governo, come subemendato.

Enzo RAISI, *relatore*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lazzari 5.01.

Il sottosegretario Adolfo URSO invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lazzari 5.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lazzari 5.01.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore si era impegnato a formulare una proposta volta a sintetizzare la *ratio* ispiratrice degli emendamenti da 10.1 a 10.7, invitando pertanto i presentatori di tali emendamenti a ritirarli. Chiede al relatore se conferma tale impegno.

Enzo RAISI, *relatore*, ribadisce la propria volontà di elaborare una proposta che tenga conto dei vari emendamenti presentati, oltre che del parere della Commissione giustizia.

Il sottosegretario Adolfo URSO ritiene opportuno il ritiro degli emendamenti all'articolo 10, al fine di pervenire alla formulazione di una proposta che li riassume tutti.

Andrea LULLI (PD) ritira i propri emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 1.06 e 10.7

Massimo POLLEDRI (LNP) ritira il proprio emendamento 10.1, ricordando peraltro che il suo emendamento non mirava semplicemente a inasprire le sanzioni, ma anche a specificare che la sanzione si applica anche nel caso in cui vi è l'utilizzo di un marchio senza il consenso.

Enzo RAISI, *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Polledri 0.10.100.1.

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere favorevole sul subemendamento 0.10.100.1.

La Commissione approva il subemendamento Polledri 0.10.100.1.

Andrea LULLI (PD) preannuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento 10.100 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 10.100 del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Enzo RAISI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 13.0.100 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 13.0.100 del Governo.

Enzo RAISI, *relatore*, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Polledri 13.01 e Borghesi 13.02, sottolineando in particolare che il comma 4 dell'articolo aggiuntivo 13.01 prevede una procedura eccessivamente rigida.

Il sottosegretario Adolfo URSO invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Polledri 13.01 e Borghesi 13.02.

Massimo POLLEDRI (LNP) illustrando il proprio articolo aggiuntivo 13.01, sottolinea l'importanza di istituire un organismo che si occupi della contraffazione, anche in considerazione della recente soppressione dell'Alto Commissario, pur riconoscendo che il comma 4 contiene delle norme probabilmente troppo invasive.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Polledri 13.01 e l'articolo aggiuntivo 13.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Enzo RAISI, *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 22.1 del relatore e Cimadoro 22.2.

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 22.1 del relatore e Cimadoro 22.2.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti 22.1 del relatore e Cimadoro 22.2, soppressivi dell'articolo 22.

Enzo RAISI, *relatore*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 22.04, degli identici articoli aggiuntivi Froner 22.05 e Minasso 22.06. Esprime invece parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Lazzari 22.02 e Mazzocchi 22.08.

Il sottosegretario Adolfo URSO invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 22.04, degli identici articoli aggiuntivi Froner 22.05 e Minasso 22.06. Esprime invece parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Lazzari 22.02 e Mazzocchi 22.08.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Montagnoli 22.04.

Massimo POLLEDRI (LNP) preannuncia il proprio voto contrario sugli identici articoli aggiuntivi Froner 22.05 e Minasso 22.06.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Froner 22.05 e Minasso 22.06.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Lazzari 22.02 e Mazzocchi 22.08.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 31.100 del Governo e dei relativi subemendamenti.

Enzo RAISI, *relatore* esprime parere favorevole sul subemendamento 0.31.100.200 e invita al ritiro dei subemendamenti Iannaccone 0.31.100.1 e Torazzi 0.31.100.2.

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere favorevole sul subemendamento 0.31.100.200 del relatore e invita al ritiro dei subemendamenti Iannaccone 0.31.100.1 e Torazzi 0.31.100.2.

Ludovico VICO (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 0.31.100.200.

La Commissione approva il subemendamento 0.31.100.200 del relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Iannaccone 0.31.100.1

Alberto TORAZZI (LNP) illustrando il proprio subemendamento 0.31.100.2, ricorda che con tale subemendamento non si intende vincolare risorse a favore delle attività ivi previste, bensì aiutare tali attività. Invita pertanto il Governo a rivedere il proprio orientamento su tale emendamento.

Ludovico VICO (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 0.31.100.2.

La Commissione respinge il subemendamento Torazzo 0.31.100.2.

Ludovico VICO (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 31.100 del Governo.

La Commissione approva emendamento 31.100 del Governo.

Enzo RAISI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 31.0.100 del Governo.

Il sottosegretario Adolfo URSO (PdL) esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 31.0.100 del Governo.

Andrea LULLI (PD) preannuncia il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 31.0.100 del Governo in quanto con tale articolo aggiuntivo si prevede ancora una volta che il Governo possa agire sulla base di una delega.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 31.0.100 del Governo.

Enzo RAISI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Della Vedova 31.0.1.

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Della Vedova 31.0.1.

Andrea LULLI (PD), pur preannunciando il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Della Vedova 31.01, ritiene che tale emendamento avrebbe dovuto essere trattato nell'ambito della Commissione, essendo stata dall'opposizione più volte sollecitata la calendarizzazione di una proposta di legge dell'opposizione su tale materia. Concordando quindi nel merito dell'emendamento, non può certo nascondere il rammarico rispetto a qualcosa che somiglia all'espropriazione di un tema che la Commissione aveva già intenzione di affrontare; ritiene che la perplessità riguardi il corretto rapporto tra maggioranza e opposizione.

Il sottosegretario Adolfo URSO, pur condividendo le osservazioni espresse dal deputato Lulli, ritiene che sia importante intervenire sulla materia trattata dall'articolo aggiuntivo 31.0.1, a prescindere dal mezzo utilizzato per fare ciò.

Enzo RAISI, *relatore*, sottolinea l'importanza di approvare l'articolo aggiuntivo in questione e ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) pur condividendo in linea di principio le argomentazioni volte a rivendicare un ruolo più diretto della Commissione nella trattazione della materia in esame, rileva che a fronte della disponibilità del Governo sul tema non è possibile farsi sfuggire l'occasione di poter intervenire sulla materia.

Massimo POLLEDRI (LNP) preannunciando il voto a favore sull'articolo aggiuntivo in esame, riconosce la fondatezza degli argomenti che sottolineano l'esistenza di un accordo tra maggioranza e opposizione per trattare l'argomento di-

rettamente in Commissione. Rileva, peraltro, che deve essere in ogni caso chiaro che le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non possono in ogni caso vincolare le decisioni dell'autorità politica, cioè nel caso di specie, del Parlamento.

Andrea LULLI (PD), ribadendo il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Della Vedova 31.0.1, sottolinea nuovamente che la materia avrebbe dovuto essere trattata in Commissione, anche perché l'articolo aggiuntivo riprende pressoché in modo identico una proposta già presentata sin dalla scorsa legislatura.

Ludovico VICO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Della Vedova 31.0.1.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Della Vedova 31.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 70.

Enzo RAISI, *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Polledri 70.1 e 70.2, 70.100 del Governo e sull'articolo aggiuntivo Minasso 70.0.3, mentre sull'emendamento 70.3 vi è un invito al ritiro altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere favorevole sugli emendamenti Polledri 70.1 e 70.2, 70.100 del Governo e sull'articolo aggiuntivo Minasso 70.03, mentre sull'emendamento 70.3 vi è un

invito al ritiro altrimenti il parere è contrario.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Polledri 70.1 e 70.2.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 70.3.

La Commissione approva l'emendamento 70.100 del Governo.

Stefano ALLASIA (LNP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Minasso 70.0.3.

Andrea LULLI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Minasso 70.0.3.

La Commissione approva articolo aggiuntivo Minasso 70.0.3.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 66 del 1° ottobre 2008 a pagina 76, prima colonna, quarantaquattresima riga, dopo la parola « rifiuti », aggiungere la seguente « radioattivi ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia
C. 1441-ter Governo**

**SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI EMENDAMENTI
10.100 E 31.100 DEL GOVERNO**

All'articolo 13, lettera d) al capoverso b), dopo le parole: comunitaria ed internazionale *inserire le parole:* in particolare.

0. 10. 100. 1. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

All'emendamento 31. 100, comma 1 dopo le parole: Il Ministro dello sviluppo economico *inserire le seguenti:* di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro per le semplificazioni normative e il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,

0. 31. 100. 200. Il Relatore.

Al comma 1 dopo le parole: ovvero individuare nuove aree tecnologiche *inse-*

rire le seguenti: prioritariamente nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo « Convergenza »).

0. 31. 100. 1. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

All'articolo 31, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: ; all'interno dei progetti individuati, avranno priorità quelli mirati al sostegno dello sviluppo di nuovi prodotti, con particolare riferimento agli investimenti in strumenti e mezzi di misura, *software* di simulazione, calcolo e statistica, sistemi di prova ed analisi, attrezzature per prototipi purché legati ad una prima industrializzazione sul territorio nazionale.

0. 31. 100. 2. Torazzi, Allasia, Forcolin.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia
C. 1441-ter Governo**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

Al comma 2, punto 8), aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare attenzione ai distretti industriali in situazioni di crisi.

0. 5. 0. 100. 20. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin. *(Nuova formulazione).*

All'articolo 5-bis, comma 2, dopo la lettera 8) inserire la seguente:

8-bis) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli enti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse non inferiori al 50 per cento.

0. 5. 0. 100. 18. Vignali, Polledri, Polidori. *(Nuova formulazione).*

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.

0. 5. 0. 100. 21. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

7. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collo-

cati permanentemente per l'esercizio della attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcuni caso ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, attività rilevanti.

0. 5. 0. 100. 10. Abrignani.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sottoposto all'approvazione del CIPE. Il Mini-

stro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predisporre il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente e di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione della presente legge il piano è approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009.

2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree in crisi in vista della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano, di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione — limitatamente a quelli di competenza del predetto ministero —, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche con particolare riferimento alla chiarezza delle modalità di concessione e erogazione delle agevolazioni, e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione;

2) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

3) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

4) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;

5) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione;

6) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;

7) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

8) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione;

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti.

4. Al Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate dal CIPE, a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro. Per l'utilizzo delle risorse stanziato ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della predetta legge n. 296 del 2006, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.

5. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le

parole « con delibera del CIPE, » è aggiunta la parola : « adottata » e, dopo le parole « su proposta del Ministro dello sviluppo economico, » sono aggiunte le parole « previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ».

6. L'articolo 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si interpreta nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.

7. Al fine di incentivare e favorire il rilancio delle attività rientranti nel settore turistico con riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, non rientrano tra le fattispecie di cui all'articolo 3, lettera e), punto e. 5), del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta regolarmente autorizzate, purché tali mezzi ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali.

5. 0. 100. Il Governo.

All'articolo 13, lettera d) al capoverso b), dopo le parole: comunitaria ed internazionale inserire le parole: in particolare.

0. 10. 100. 1. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

ART. 10.

All'articolo 10, comma 1, lett. e), dopo le parole: « Si applicano le disposizioni di cui », inserire le seguenti: « all'articolo 474-bis e ».

L'articolo 11 è soppresso.

Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « in ordine ai delitti previsti dagli articoli » sono inserite le seguenti: « 473 e 474, comma 1, e 517-ter, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis. ».

Il comma 3 è soppresso.

All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« ART. 134. – (Norme in materia di competenza). – 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in ma-

terie che presentano ragioni di connessione anche impropria con quelle di competenza delle sezioni specializzate;

b) tutte le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99;

c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine di cui al Capo VI dal presente Codice, di cui conosce il giudice ordinario ».

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo l'entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di esse una pronuncia sulla competenza ».

3-ter. La disposizione di cui all'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del testo modificato. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della modifi-

cazione, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza ».

c) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

« *4-bis.* Presso il Ministero dello sviluppo economico è costituito il Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale. Sono inoltre attribuiti allo stesso Consiglio i seguenti compiti:

a) monitorare i fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli;

b) studiare misure volte a contrastare la violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale che realizzino un *enforcement* effettivo dei diritti di proprietà industriale;

c) sensibilizzare le imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale, facilitando la conoscenza della regolamentazione dei paesi esteri con una informativa continua nonché assistere le imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali;

d) sviluppare azioni di sensibilizzazione dei consumatori e dei lavoratori;

e) elaborare ogni anno un piano d'azione in materia di lotta alla contraffazione effettuando un monitoraggio e una valutazione dei risultati;

f) favorire azioni di coordinamento con altre strutture omologhe di paesi esteri.

4-ter. Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato ed è composto, al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie fra amministrazione pubblica e imprese, dalle seguenti Amministrazioni:

Ministero dello sviluppo economico, quattro componenti;

Ministero dell'economia e delle finanze, tre componenti;

Ministero degli affari Esteri, un componente;

Ministero della difesa, un componente;

Ministero per le politiche Agricole e Forestali, un componente;

Ministero dell'interno, un componente;

Ministero della giustizia, un componente;

Il Consiglio può invitare ai propri lavori, in ragione delle tematiche trattate, rappresentanti delle imprese e dei produttori senza diritto di voto.

4-quater. Le modalità di funzionamento del Consiglio di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali. La segreteria è assicurata dall'Ufficio Italiano Brevetti e marchi.

4-quinquies. La partecipazione al Consiglio di cui ai commi *4-bis* e *4-ter* non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da *4-bis* a *4-quater* si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

« *b)* armonizzazione della normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché individuazione del regime sanzionatorio derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; »

10. 100. Il Governo.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi).

1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni devono specificare nelle offerte ai clienti le formule e i criteri adottati per la definizione dei prezzi fornendo indicazioni complete e trasparenti circa i costi attesi con riferimento al profilo di domanda del cliente qualora disponibile ovvero a tipologie simili di clienti, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 4 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

13. 0. 100. Governo.

ART. 22.

Sopprimerlo.

* **22. 1.** Il relatore.

Sopprimerlo.

* **22. 2.** Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione).

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità resti limitata fino a 30 mc, sono adeguati alle disposizioni di

prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, entro il termine del 31 dicembre 2009.

**** 22. 0. 2.** Lazzari.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione).

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità resti limitata fino a 30 mc, sono adeguati alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, entro il termine del 31 dicembre 2009.

**** 22. 0. 8.** Mazzocchi.

All'emendamento 31. 100, comma 1 dopo le parole: Il Ministro dello sviluppo economico *inserire le seguenti:* di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,

0. 31. 100. 200. Il Relatore.

ART. 31.

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

ART. 31.

(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema

produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009 l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra enti e Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economia generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione ed il sostegno all'innovazione, alla ricerca ed alla formazione del personale qualificato;

b) qualificazione delle Stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;

c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle

Stazioni Sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno al sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle Stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attività ed in quelli connessi o funzionali alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo le modalità operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;

d) previsione dell'adozione di regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle Stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per la articolazione delle attività di riferimento delle Stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *c)*;

e) riconoscimento di autonomia statutaria delle Stazioni sperimentali, con previsione della adozione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche, e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del Consiglio di Amministrazione in funzione della articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *c)* e comunque in misura non superiore a dodici;

f) previsione che ogni Stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese ed al finanziamento delle proprie

attività mediante i proventi ed i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza oneri a carico dello Stato, nonché previsione della stipula di convenzioni tra Ministero dello sviluppo economico, Agenzia delle entrate ed altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalità di riscossione dei contributi previsti;

g) previsione della possibilità di stipula da parte delle Stazioni Sperimentali di convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità ed i criteri definiti nello statuto;

h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera *d)*, modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo ed all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed individuando espressamente le norme abrogate;

i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

j) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 e che gli statuti siano deliberati dal Consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, sia nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi nonché della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

31. 100. Il Governo.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

ART. 31-bis.

(Riordino dell'Istituto per la promozione industriale).

1. Al fine di assicurare adeguati strumenti per il supporto, l'analisi, ideazione, l'attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, l'Istituto per la Promozione Industriale è costituito in ente pubblico strumentale al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale si provvede a dare attuazione alla disposizione di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, compresa l'invarianza della spesa e senza maggiori oneri per il bilancio statale:

a) liquidare l'associazione Istituto per la Promozione Industriale ai sensi del vigente statuto;

b) assicurare continuità all'azione e mantenere gli attuali livelli occupazionali;

c) finalizzare la funzione della promozione industriale al supporto dell'analisi, ideazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, anche al

fine di garantire l'integrazione dell'azione dei diversi livelli di governo e l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, evitando eventuali sovrapposizioni con i compiti assolti da altri enti, istituti o agenzie pubblici;

d) assicurare che il processo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) fissare le modalità di esercizio della vigilanza e del potere di indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico;

f) definire i criteri e le modalità per l'attivazione di rapporti operativi con altre amministrazioni pubbliche centrali e locali diverse dal ministero dello sviluppo economico.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche con riferimento ai profili finanziari, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta e trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorsi tali termini il decreto è emanato anche in assenza dei pareri.

31. 0. 100. Il Governo.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

ART. 31-bis.

(Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

1. La presente legge disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo

o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n.287, come modificato dal comma 7 del presente articolo, il Governo, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine di dare attuazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) disposizioni indicanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'ar-

ticolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;

e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicandone i motivi.

5. Il disegno di legge di cui al comma 2 è approvato in via definitiva dal Parlamento entro il 30 settembre.

6. Ciascuna Camera provvede alle modifiche dei propri regolamenti necessarie ad assicurare che il contenuto della legge sia limitato alle materie di cui al comma 1 e che la sua approvazione avvenga entro il termine di cui al comma 5 del presente articolo.

7. All'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole « entro il 30 aprile di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo di ogni anno ».

31. 0. 1. Della Vedova.

ART. 70.

Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare inserire le seguenti: sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

70. 1. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: purché non in evidente conflitto di interessi.

70. 2. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

All'articolo 70 sopprimere il comma 2.

70. 100. Il Governo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis.

(Internazionalizzazione delle imprese, sostegno alla rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero).

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

70. 03. Minasso.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro informale con il Presidente della Commissione per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE, Eckhard Deutscher	3
--	---

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Emendamenti C. 1634-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	4
<i>ALLEGATO (Documentazione del Ministero dell'economia e delle finanze)</i>	12
<i>ERRATA CORRIGE</i>	11

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. C. 1634-A Governo	13
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
<i>ALLEGATO 1 (Subemendamenti riferiti agli emendamenti 10.100 e 31.100 del Governo)</i>	20
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e subemendamenti approvati dalla commissione)</i>	21
<i>ERRATA CORRIGE</i>	19

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 0,70



16SMC0000690